


Dr. Guido Rispoli,
Procuratore della Repubblica di Bolzano



12. Ottobre 2012


PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO



L'ASSUNZIONE DELLA POSIZIONE DI GARANZIA QUALE ELEMENTO CHIAVE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RESPONSABILITA'.
IL CASO DEI BAGNINI



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO




LA RESPONSABILITA' PENALE NELLE ATTIVITA' SUBACQUEE O BALNEARI


- I reati che in linea di principio possono venire in discussione sono:
 1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.) – (procedibilità d'ufficio)
 2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) – (procedibilità a querela)

- Tali reati possono essere commessi con una condotta tanto attiva, quanto omissiva, quanto ancora mista.

- Nel caso di una condotta omissiva è decisivo accertare se chi non ha agito avesse o meno l'obbligo di compiere la condotta omessa.




- ESSENZA NORMATIVA DELL'OMISSIONE
Il non fare qualcosa rileva in ambito penale solo se sussiste in capo al soggetto un obbligo giuridico di evitare l'evento.
- Si parla allora di → POSIZIONE DI GARANZIA
- REGOLA GENERALE: ART. 40 COMMA 2 C.P.:
“Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”




FONTE DELLA POSIZIONE DI GARANZIA

- LEGGE (es: art. 14 D.M. 18.03.1996 che regola il servizio di salvataggio nelle piscine);
- CONTRATTO (es: con un istruttore, un diving center o una guida subacquea per partecipare ad un corso o ad una immersione che implica anche l'obbligazione accessoria della protezione del partecipante);
- ORDINE DELL'AUTORITA' (es: Giudiziaria, Capitaneria di Porto, ecc., in capo al destinatario dell'ordine medesimo);
- PRECEDENTE ATTIVITA' PROPRIA GENERATRICE DI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO (es: nel corso di una immersione all'interno di un relitto uno dei partecipanti alla stessa provoca una situazione di pericolo);
- ASSUNZIONE VOLONTARIA O CONSENSUALE ESPRESSA O TACITA (a prescindere da un contratto, ex art. 2050 codice civile; es: il subacqueo esperto che convinca altri ad affrontare una immersione promettendogli aiuto)



QUANDO SI RISPONDE PENALMENTE?

- POSIZIONE DI GARANZIA
- COLPA
- RILEVANZA CAUSALE DELL'OMISSIONE RISPETTO ALL'EVENTO INTEGRANTE REATO



- Definizione → art. 43 comma 3 c.p.:
“E’ colposo o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”
- Colpa generica → negligenza o imprudenza o imperizia;
- Colpa specifica → inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline;


Elementi caratterizzanti:

1. Un comportamento anche di natura omissiva attribuibile al volere;
2. La mancanza di quella volontà dell’evento che caratterizza il dolo;




COLPA SPECIFICA

- Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
- Le leggi e i regolamenti sono fonti normative, di rango primario o secondario, e come tali provengono necessariamente dall’Autorità.
- Gli ordini e le discipline, invece, possono provenire tanto da una Autorità, quanto da un ente o da un soggetto privato (si pensi ad un “mansionario” per gli assistenti bagnanti elaborato dal gestore di una piscina).




COLPA GENERICA

- Imprudenza → avventatezza;
 - Negligenza → trascuratezza;
 - Imperizia → insufficiente preparazione o inettitudine;
- Il parametro di riferimento è rappresentato dalle 1) “*leges artis*” proprie del tipo di professione esercitata (es. istruttore, guida subacquea o bagnino) integrate dalle 2) conoscenze tecniche e dal bagaglio di esperienza dell’agente reale (la cd. “individualizzazione” della colpa generica).
- Colpa generica vuol dire PREVEDIBILITA’ DELL’EVENTO
- L’ACCERTAMENTO va effettuato:
- 1) con valutazione ex ante (il cd “giudizio di prognosi postuma”);
 - 2) avuto riguardo alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere (sussistendo un vero e proprio obbligo di informazione circa le nozioni di comune esperienza e le più recenti acquisizioni tecniche) il cd “agente modello” (*homo eiusdem professionis et condicionis*),, integrate dalle conoscenze tecniche e dall’esperienza del cd “agente reale” .



LA COLPA DA SOLA NON BASTA

- La colpa non comporta da sola responsabilità penale.
- Deve accertarsi anche se, nel caso concreto, la condotta (attiva od omissiva) colposa tenuta abbia avuto **RILEVANZA CAUSALE** rispetto al verificarsi dell'**EVENTO** integrante **REATO**.




IL NESSO DI CAUSALITA'

Due elementi:

a) il soggetto con la sua condotta, attiva od omissiva, ha posto in essere una condizione necessaria dell'evento, senza la quale, cioè, l'evento non si sarebbe verificato (ove necessario si può fare anche ricorso a leggi statistiche e scientifiche dette “di copertura”);


b) l'evento non sia dovuto al verificarsi di fattori eccezionali (che rappresentano una serie causale del tutto autonoma e da sola sufficiente) che possono essere preesistenti, simultanei ovvero sopravvenuti (N.B.: per giurisprudenza costante non rappresenta fattore eccezionale interruttivo del nesso di causalità la complicità ospedaliera ovvero l'errore sanitario);



LA CAUSALITA' NELLA POSIZIONE DI GARANZIA

a) Controllo di resistenza attraverso un giudizio controfattuale articolato secondo un periodo ipotetico dell'irrealtà (se....allora....) ipotizzandosi come realizzata dal soggetto obbligato la condotta doverosa impeditiva dell'evento;

b) L'evento con “alto o elevato grado di credibilità razionale o di probabilità logica”, facendo sempre ricorso alle ricordate leggi statistiche e scientifiche di copertura, non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.




IL CASO DEI BAGNINI

- Valgono le regole indicate.

In particolare:

- ✓ Non devono prestarsi ad essere adibiti ad altri compiti, quali, ad esempio, cassiere, manutentore, istruttore di nuoto o di subacquea, ecc.;
- ✓ Devono farsi parte diligente a che la struttura sia conforme a norma quanto a:
 - Cartelli e segnali;
 - Dislocazione dei salvagente;
 - Illuminazione naturale e/o artificiale delle vasche;
 - Recinzione;
 - Numero assistenti bagnanti



12. Ottobre 2012

FINE PRESENTAZIONE – SI RINGRAZIA PER LA CORTESE ATTENZIONE

